

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1056 DEL 19/06/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa LAURA ESPOSITO

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa PAOLA VESCOVI

OGGETTO: CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE DI NATURA LIBERO PROFESSIONALE A UN MEDICO CON FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE DI CUI AL BANDO N. 54/2026.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Giovanni Carretta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 1109/26

Il Direttore dell'UOC Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" impone al datore di lavoro precisi obblighi di sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori mediante la figura del medico competente (artt. da 38 a 41);
- ai sensi della vigente legislazione, le funzioni di medico competente non possono essere svolte dalla persona fisica del datore di lavoro né dai dirigenti che esercitano e dirigono l'attività disciplinata, né dai preposti che ad essa sovrintendono, né dagli addetti alla vigilanza;
- nell'organizzazione aziendale sono presenti due medici con funzioni di medico competente, uno per ciascun distretto nei quali l'Azienda è articolata; uno di essi è temporaneamente assente per la fruizione degli istituti di congedo previsti dal vigente contratto collettivo nazionale del lavoro;
- l'Azienda non dispone di graduatorie di concorso pubblico per l'assunzione di medici del lavoro, né risulta possibile ricorrere a graduatorie a disposizione delle altre Aziende del Servizio sanitario regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- ai sensi delle disposizioni dettate per l'anno 2026 dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 186 del 24 marzo 2026, l'Azienda dispone di un'autorizzazione al conferimento di un incarico libero professionale a un medico competente, concessa dall'Area Sanità e Sociale con nota prot. n. 322673 del 10 giugno 2026.

Considerato che:

- con deliberazione n. 989 del 1 giugno 2026 - bando n. 54/2026 è stata indetta una procedura selettiva per il conferimento di un incarico di collaborazione di natura libero professionale a un medico con funzioni di medico competente con scadenza prevista al 13 giugno 2026;
- entro il termine di scadenza sopra indicato risultavano pendenti le seguenti candidature:

CANDIDATO
1) CAPOVILLA DIEGO
2) DE NUZZO DAVIDE
3) IZZO GIUSEPPE
4) MARAN FEDERICO
5) SPANEVELLO TIZIANA
6) TAMHID TISHAD

- l'UOC Gestione risorse umane, a seguito di verifica della regolarità degli elementi formali e della sussistenza dei requisiti generali e specifici richiesti, ha accertato che tutti i candidati risultano in possesso dei requisiti previsti ad esclusione del dr. IZZO, il quale ha presentato la propria candidatura in qualità di studio professionale e non può pertanto essere ammesso alla selezione, e ha provveduto a trasmettere alla commissione esaminatrice le candidature validamente pervenute per la valutazione dei relativi curricula;
- con verbale di riunione del giorno 16 giugno 2026, conservato agli atti della procedura selettiva, la commissione esaminatrice, nominata con la citata deliberazione n. 989/2026, ha attestato l'idoneità dei cinque candidati secondo il seguente ordine di preferenza:

1) SPANEVELLO TIZIANA

- 2) DE NUZZO DAVIDE
- 3) MARAN FEDERICO
- 4) CAPOVILLA DIEGO
- 5) TISHAD TAMHID

- il Direttore Sanitario, su conforme richiesta trasmessa al protocollo aziendale n. 56733 del 16 giugno 2026 dal Direttore medico, ha espresso parere favorevole al conferimento dell'incarico alla dr.ssa Tiziana SPANEVELLO quale prima candidata idonea al fine di dare continuità al sistema di sorveglianza sanitaria ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.

Preso atto che:

- a fronte dell'accertata indisponibilità di personale dipendente, l'articolo 7, comma 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come successivamente modificato e integrato, consente alle pubbliche amministrazioni di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, per esigenze a cui non possono far fronte con personale in servizio;
- il Piano socio sanitario 2019-2023 approvato con la legge regionale del Veneto 28 dicembre 2018, n. 48, ha previsto la possibilità per le Aziende del Servizio sanitario regionale del Veneto di ricorrere alla conclusione di incarichi di collaborazione libero professionale anche per l'esercizio dell'ordinaria attività istituzionale necessaria ad assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Dato atto che:

- l'incarico libero professionale si perfeziona con la stipula del contratto individuale di collaborazione, secondo lo schema allegato al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- l'Amministrazione e il collaboratore cureranno, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formazione del rapporto;
- la durata massima è di ventiquattro mesi, con la decorrenza che sarà indicata nel contratto individuale di collaborazione;
- il contratto potrà essere risolto anticipatamente in caso di immissione/rientro in servizio di personale dipendente o convenzionato che possa garantire il fabbisogno necessario alla continuità delle prestazioni;
- ferma l'autonomia nell'esecuzione dell'incarico, il professionista dovrà assicurare l'impegno di presenza necessario ad espletare le attività previste dall'incarico nel rispetto delle scadenze imposte dalla legislazione vigente pari a circa 3600 visite per l'intera durata contrattuale e la programmazione dell'attività da svolgere verrà concordata con il Direttore Sanitario;
- il compenso previsto, che si intende lordo e onnicomprensivo e assorbe qualsivoglia ipotesi di rimborso spese o altre indennità comunque denominate, è stabilito in euro 60,00 per ciascuna visita di ogni tipologia fino a un massimo di euro 108.000,00 annui.
- la liquidazione delle competenze è effettuata sulla base della fattura emessa e della relazione dell'attività svolta, munite del visto di approvazione del Direttore Sanitario;
- il professionista sarà soggetto, per quanto compatibili, agli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento" applicabile, in particolare per quanto riguarda l'informativa sugli interessi finanziari e gli eventuali conflitti di interessi che insorgessero nel corso dell'incarico.

Dato atto altresì che:

- per quanto riguarda la spesa prevista per l'incarico in parola si ritiene prudente vincolare un impegno di 216.000,00 euro;
- il conferimento dell'incarico di cui trattasi è coerente agli strumenti della programmazione trimestrale dell'acquisizione del personale previsti dalle disposizioni regionali e rientra nel limite

del costo complessivo previsto dal Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026-2028 adottato in via definitiva con deliberazione n. 140 del 30 gennaio 2026 e facente parte del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028 adottato con deliberazione n. 154 del 30 gennaio 2026.

Visti:

- l'articolo 7, comma 6 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza;
- l'articolo 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 in materia di controllo della spesa delle consulenze e collaborazioni;
- la L.R. 28 dicembre 2018 n. 48 approvazione del Piano socio sanitario 2019-2023;
- il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026-2028 adottato in via definitiva con deliberazione n. 140 del 30 gennaio 2026 e facente parte del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028 adottato con deliberazione n. 154 del 30 gennaio 2026;
- la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 186 del 24 marzo 2026;
- il regolamento aziendale per gli incarichi di lavoro autonomo approvato con deliberazione n. 206 del 28 febbraio 2018.

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" propone, con riferimento all'esito della selezione di cui al bando 54/2026, di conferire un incarico di collaborazione libero professionale alla dr.ssa Tiziana SPANEVELLO, quale medico con funzioni di medico competente.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio- Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare l'esito della selezione effettuata in data 16 giugno 2026 nell'ambito dell'avviso di procedura selettiva per il conferimento di un incarico di collaborazione di natura libero professionale a un medico con funzioni di medico competente di cui al bando n. 54/2026, dando atto del giudizio di idoneità dei cinque candidati secondo il seguente ordine di preferenza:
 - 1) SPANEVELLO TIZIANA
 - 2) DE NUZZO DAVIDE
 - 3) MARAN FEDERICO
 - 4) CAPOVILLA DIEGO
 - 5) TISHAD TAMHID
2. di conferire, per le specifiche motivazioni evidenziate nelle premesse, un incarico di collaborazione di natura libero professionale alla dr.ssa Tiziana SPANEVELLO, prima candidata idonea nell'elenco di cui al precedente punto 1, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001;

3. di approvare le condizioni previste per l'espletamento dell'incarico di cui trattasi per come indicate nelle premesse e che vengono riprodotte nello schema del contratto di collaborazione allegato al presente provvedimento del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 con le modificazioni successivamente intervenute;
5. di imputare la relativa spesa, stimata in complessivi euro 216.000,00 al conto del costo del personale del bilancio economico preventivo secondo la seguente tabella:

<i>anno</i>	<i>conto</i>	<i>descrizione</i>	<i>programma di spesa</i>	<i>impegno euro</i>
2026	BA1400000	altre consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privato	programma di spesa 127 relativo alle collaborazioni libero professionali di natura sanitaria	54.000,00
2027	BA1400000	altre consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privato	programma di spesa 127 relativo alle collaborazioni libero professionali di natura sanitaria	108.000,00
2028	BA1400000	altre consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privato	programma di spesa 127 relativo alle collaborazioni libero professionali di natura sanitaria	54.000,00

6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.

CONTRATTO INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE
(artt. 2222 e segg. del Codice Civile)

in qualità di medico specializzato in medicina del lavoro con funzioni di medico competente nell'ambito delle attività di sorveglianza dei lavoratori ai sensi del d.lgs. n. 81/2008

Nr. _____ di reg. contr. del _____ 202_

Premesso che:

- con deliberazione n. 989 del 16 giugno 2026 è stato indetto un avviso di procedura selettiva per il conferimento di un incarico di collaborazione di natura libero professionale a un medico con funzioni di medico competente - bando n. 54/2026;
- con deliberazione n. ____ del ____ il dr. _____ nato a _____ il giorno _____ è stato individuato quale professionista al quale conferire l'incarico di collaborazione libero professionale di cui trattasi ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001.

Tutto ciò premesso e ritenuto, richiamati i presupposti di fatto e giuridici indicati nella deliberazione sopra indicata,

F R A

L'AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA con sede in Via dei Lotti n. 40 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) rappresentata dal Direttore generale e legale rappresentante *pro tempore* dott. Giovanni Carretta, nato a Padova (PD) il giorno 11.11.1970, codice fiscale: CRRGNN70S11G224R, domiciliato presso: Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", Via dei Lotti, 40 – Bassano del Grappa

E

- cognome e nome:
 - luogo di nascita:
 - data di nascita:
 - codice fiscale:
 - partita IVA:
 - residenza: comune di: _____ indirizzo: _____
- (d'ora in avanti indicato con "il contribuente")

si conviene e si stipula quanto segue:

1) OGGETTO DELL'INCARICO

L'Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana" conferisce al professionista, in qualità di medico chirurgo, in possesso dei requisiti previsti dal bando di procedura selettiva in premessa indicato, che accetta, l'incarico individuale di collaborazione di natura libero professionale ex art. 2222 e seguenti del codice civile e art. 7 - comma 6 - del Decreto Legislativo nr. 165/2001 per lo svolgimento delle funzioni di medico competente per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori in attuazione del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Il suddetto incarico decorre **dal giorno** _____ **202**_ e ha durata di ventiquattro mesi, con **scadenza il giorno** _____ **202**_.

Per l'espletamento dell'incarico, il professionista afferirà a _____ (con possibilità di spostamento presso le altre sedi aziendali in caso di necessità).

Per la realizzazione degli obiettivi dell'incarico, il professionista dovrà assicurare l'impegno di presenza necessario ad espletare le attività previste dall'incarico nel rispetto delle scadenze imposte dalla legislazione vigente pari a circa 3600 visite per l'intera durata contrattuale e la programmazione dell'attività da svolgere verrà concordata con il Direttore Sanitario.

2) COMPENSO

Il compenso previsto, che si intende lordo e onnicomprensivo e assorbe qualsivoglia ipotesi di rimborso spese o altre indennità comunque denominate, è stabilito in euro 60,00 per ciascuna visita di ogni tipologia fino a un massimo di euro 108.000,00 annui.

La liquidazione delle competenze sarà effettuata sulla base della fattura emessa e della relazione dell'attività svolta, munite del visto di approvazione del Direttore Sanitario.

3) AUTONOMIA DEL PROFESSIONISTA

Le parti danno reciprocamente atto che il rapporto disciplinato dal presente contratto ha natura di collaborazione libero-professionale", ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile e non implica l'instaurazione sotto alcun profilo di un rapporto di impiego.

Nello svolgimento del proprio incarico il professionista opera con autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica.

L'incarico ha ad oggetto il conferimento di attività professionale e non comporta l'esercizio in via esclusiva, da parte del professionista, delle competenze di amministrazione e gestione, né l'attribuzione di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione e non costituisce pertanto conferimento di incarico di funzione dirigenziale ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e successive modificazioni intervenute.

Il professionista assume la piena e completa responsabilità connessa all'esercizio delle prestazioni professionali previste nel presente contratto.

Il rischio dell'attività professionale grava sul professionista, che provvederà a proprie spese alle necessarie coperture assicurative sollevando l'Azienda da eventuali conseguenze derivanti da infortunio, malattia professionale e responsabilità civile verso terzi per dolo e colpa grave.

Il professionista dichiara che il proprio stato di salute è compatibile con l'incarico di cui al presente contratto e solleva l'Azienda da ogni responsabilità in merito.

4) RECESSO DAL CONTRATTO

In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, i pagamenti saranno dilazionati, fatta salva la facoltà dell'Azienda di assegnare al professionista un termine per adempiere ai sensi dell'articolo 2224 del Codice civile, decorso inutilmente il quale l'Azienda potrà recedere dal contratto.

Il presente contratto potrà inoltre essere risolto da entrambe le parti contraenti in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, mediante dichiarazione scritta con preavviso di 15 giorni. Il mancato rispetto del termine di preavviso può comportare l'applicazione di una penale commisurata al valore economico delle ore di presenza già programmate e non svolte nel periodo di mancato preavviso.

Il contratto si intenderà infine risolto di diritto in caso di:

- a) gravi, oggettive e ripetute inadempienze da parte del professionista;
- b) cause di forza maggiore;
- c) in caso di riscontro di situazioni di conflitto di interessi, ancorché potenziali, rispetto agli interessi e ai fini istituzionali del committente.

In conformità a quanto previsto dalla legge regionale del Veneto n. 48 del 18 dicembre 2018 di approvazione del piano socio sanitario regionale 2019-2023, il contratto è risolto anche prima della scadenza qualora l'azienda sia in grado di disporre - per lo svolgimento della stessa attività - assunzioni con contratto di lavoro subordinato.

5) DISPOSIZIONI FINALI

Il professionista si impegna ad osservare le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché le ulteriori disposizioni di legge e regolamentari inerenti gli obblighi di comportamento compatibili con il rapporto di collaborazione che con il presente contratto si va a instaurare.

Nell'esecuzione dell'incarico il professionista è tenuto al segreto professionale e al rispetto di ogni norma deontologica, legislativa e consuetudinaria che inibisca la diffusione delle informazioni inerenti il trattamento dei dati personali.

Il professionista si impegna a uniformare la propria condotta e a rendere le proprie prestazioni professionali in ottemperanza ai principi e alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice per la tutela dei dati personali" con le modificazioni successivamente intervenute, il rispetto dei quali costituisce modalità essenziale dello svolgimento dell'attività lavorativa.

Il professionista dichiara di essere informato che il codice di comportamento dei pubblici dipendenti, il codice disciplinare, l'informativa sulla privacy nonché tutte le informazioni relative all'organizzazione aziendale sono reperibili sul sito istituzionale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana e di ricevere copia del codice di comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" pubblicato sia sul sito internet che sul sito intranet dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia agli art. 2222 e seguenti del codice civile.

Il presente documento, composto di un unico foglio di quattro facciate, redatto in bollo con oneri a carico del prestatore d'opera, sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, 2° comma, e art. 10, Parte II tariffe, del D.P.R. 26.04.1986, nr. 131. L'imposta di bollo sulla fattura, ove dovuta, è a carico dell'emittente.

Luogo e data: _____

il professionista

Il Direttore generale
dott. Giovanni CARRETTA